

CAPITOLO PRIMO

I COMITATI ORGANIZZATORI. ASPETTI CIVILISTICI

1.1 Comitati Organizzatori: generalità

La FIDAL, al pari di numerose altre Federazioni Sportive Nazionali, per quanto attiene all'organizzazione di Manifestazioni Sportive di qualunque dimensione e rilevanza, tende ad avvalersi con sempre maggiore frequenza della collaborazione dei propri Organi periferici affiliati o dei propri Organi periferici territoriali.

Ciò accade non soltanto per quelle manifestazioni la cui organizzazione è affidata per espresso disposto del Regolamento Organico agli Organi periferici territoriali o alle Associazioni affiliate, ma anche per le manifestazioni di maggior rilevanza la cui organizzazione è riservata dal citato Regolamento Organico agli Organismi centrali della stessa FIDAL.

È indubbio che l'organizzazione di manifestazioni sportive, soprattutto a carattere nazionale o internazionale, rientri nei fini istituzionali della FIDAL, ma è altresì evidente che la particolare complessità tecnico-organizzativa e le implicazioni e connessioni di tipo giuridico e fiscale che ne discendono suggeriscono l'affidamento delle manifestazioni, di volta in volta, ad altri Organismi per la loro stessa natura più duttili e quindi idonei all'espletamento di compiti e funzioni che, ove svolti direttamente dalla FIDAL, non potrebbero non risentire quantomeno della formalità burocratiche tipiche degli Enti a carattere parastatale.

In altre parole, non è conveniente per la FIDAL, così come non lo è per altre Federazioni Sportive Nazionali, istituire nel proprio ambito, per ciascuna manifestazione o per gruppi omogenei di manifestazioni, una struttura organizzativa all'uopo costituita: a questo punto saranno l'Associazione Sportiva affiliata o l'Organismo periferico territoriale che, nor-

malmente, assumeranno in proprio l'onere dell'organizzazione e della gestione della manifestazione sportiva. Tanto l'Associazione quanto l'Organismo periferico territoriale potranno a questo punto scegliere se operare autonomamente, ovvero se avvalersi di un Organismo costituito "ad hoc" per organizzare e gestire la manifestazione.

La seconda via, soprattutto per quanto attiene alle manifestazioni di rilevanti dimensioni, è normalmente la più conveniente, e ciò per diversi motivi.

Si ritiene infatti — ed a ragione — che in presenza di manifestazioni di ampie dimensioni e quindi con l'aspettativa di entrate autonome di tipo commerciale (vedremo in seguito ampiamente il significato di questi termini) risulti più conveniente la costituzione di un apposito organismo per lasciare inalterata la natura istituzionale — e quindi non commerciale — dell'Associazione Sportiva organizzatrice.

Ancor più conveniente risulta essere la costituzione di un organismo "ad hoc" qualora l'organizzazione sia attribuita dalla Federazione ad un proprio Organo periferico territoriale, il quale — proprio in quanto "Organo" della Federazione — soggiace alle stesse "limitazioni di movimento" poc'anzi accennate in riferimento alla FIDAL quale organismo unitario.

Qualora infatti si costituisca un organismo "ad hoc", tutti gli oneri che la legge tributaria impone in presenza di attività commerciali resteranno circoscritti all'Ente organizzatore senza estendersi all'Associazione o all'Organo periferico federale.

L'Ente in questione, al termine della manifestazione, verrà sciolto senza lasciare oneri fiscali a carico della Federazione o dell'Associazione.

Ci pare, inoltre, doveroso rilevare come un'autonoma gestione della manifestazione, mediante appunto un Ente costituito espressamente a tale scopo, consenta alla Federazione una più agevole ed efficace attività di controllo sull'operato di chi organizza la manifestazione stessa, e ciò porta come conseguenza un intrinseco obbligo di chiarezza e preci-

sione da parte dell'Ente organizzatore nei rapporti con i terzi, con la Federazione e — non ultimo — con il Fisco.

Premesso quanto precede, nel corso del presente lavoro tratteremo pertanto dell'organizzazione di manifestazioni sportive tramite "Comitati Organizzatori", Enti costituiti "ad hoc" per l'organizzazione e la gestione di dette manifestazioni.

Tali Enti saranno evidentemente degli organismi autonomi nella gestione, ma tuttavia creati come emanazioni delle Associazioni o degli Organi federali, e quindi opereranno — in buona sostanza — quale "longa manus" della stessa Federazione.

In altri termini, gli Enti in questione non saranno altro che Organismi non istituzionali cui viene affidata la gestione temporanea di particolari attività della FIDAL.

Tale affidamento sarà limitato a tutto ciò che la FIDAL non reputa opportuno realizzare in via autonoma soprattutto sotto il profilo economico: non rientrano, pertanto, nell'affidamento le funzioni attinenti alle responsabilità del buon esito della manifestazione così come gli aspetti strettamente tecnico-sportivi.

Viceversa, saranno oggetto di affidamento tutti i vari aspetti di carattere organizzativo-strumentale, quali l'attività promozionale, l'attività di ricevimento e di sistemazione ricettiva, l'attività di segreteria, di informazione, ecc. Sarà nostro intento, nei capitoli seguenti, analizzare in maniera approfondita gli aspetti più strettamente tecnici relativi alla costituzione dei Comitati Organizzatori e delle attività da questi poste in essere: in particolare, sarà nostro intento evidenziare tutte le incombenze di tipo fiscale che gravano sugli organizzatori dei Comitati in ossequio alle norme del nostro Ordinamento Tributario.

A prima vista il problema sembra non essere importante o, se non altro, sembra essere marginale in una realtà come quella sportiva che si presenta avulsa da ogni problema economico e, conseguentemente, tributario. In realtà le cose non stanno esattamente in questi termini. Il

Comitato organizzatore infatti, pur rimanendo un Ente che opera esclusivamente senza fini di lucro, ponendo in essere per le proprie esigenze operative delle attività economicamente rilevanti — sia pure, si ripete, senza conseguire alcun utile fiscale — acquisisce una certa soggettività passiva tributaria (che evidentemente sarà più o meno intensa a seconda delle attività che verranno poste in essere) che comporta, se non necessariamente il pagamento di tributi, l'osservanza di certi obblighi formali di estrema delicatezza ed importanza.

Sarà, quindi, nostro intento illustrare nella maniera più schematica possibile in cosa consistono, nelle varie ipotesi operative che vedremo, tali adempimenti e come organizzarsi al fine di renderli il meno onerosi possibili.

In via di estrema sintesi, possiamo già da ora affermare che la tassazione e gli obblighi ad essa relativa saranno tanto più intensi quanto maggiori saranno le fonti di lucro dei Comitati. Ciò nel senso che, non per fini di lucro ma per fini di autofinanziamento, il Comitato avrà certe entrate. Se queste si limiteranno ai contributi della FIDAL o di altri Enti, gli oneri di natura tributaria saranno assai limitati (il Comitato non avrà soggettività passiva né ai fini IRPEG né ai fini IVA e neppure per l'imposta sugli spettacoli), ma se il Comitato avrà altre fonti di ricavo, quali ad esempio la vendita di biglietti, le sponsorizzazioni, la pubblicità, ecc., allora gli obblighi si moltiplicheranno.

È per questo, infatti, che nel proseguito tratteremo in capitoli separati il problema tributario per i Comitati con entrate autonome e quello dei Comitati con il solo contributo della F.S.N. e di altri Enti.

Anche questi ultimi, tuttavia, non sono completamente esenti da obblighi tributari e dalle relative obbligazioni.

In linea di principio, infatti, possiamo suddividere — con una terminologia sotto certi aspetti superata e peraltro critica da parte della più moderna dottrina finanziaria — l'imposizione tributaria in "imposizione diretta" ed in "imposizione indiretta".

La prima colpisce il reddito diretta- 5

mente nel suo prodursi in quanto diretto sintomo di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 della Costituzione.

La seconda lo colpisce, invece, direttamente in quei momenti in cui lo stesso reddito non è prodotto ma si manifesta nel suo impiego. Tale impiego viene infatti assunto come fenomeno anch'esso sintomatico di capacità contributiva e, quindi, tassato.

Il Comitato, pertanto, si troverà nell'ipotesi della tassazione diretta nel caso in cui produca un reddito: quando cioè i rincari superano i costi. In tale ipotesi, peraltro assai rara, il Comitato subirà quindi la tassazione IRPEG.

L'ipotesi della tassazione indiretta è viceversa assai più frequente in quanto il Comitato, per raggiungere i propri fini pone in essere una serie di attività che scontano l'imposizione indiretta e, in particolare, l'IVA. La soggezione passiva I-VA tuttavia, come è noto, è un po' particolare. La struttura di tale tributo è tale per cui si individuano sia contribuenti di fatto sia contribuenti di diritto.

Il Comitato potrà trovarsi o nell'una o nell'altra ipotesi.

Solo la seconda, tuttavia, comporta la tenuta di obblighi comportamentali. Tutti questi concetti verranno chiariti nel prossimo analizzando, come si diceva, la posizione fiscale dei Comitati in presenza o in assenza di entrate fiscalmente rilevanti.

1.2 Il Comitato Organizzatore nei suoi aspetti civilistici

Lo strumento giuridico utilizzato per la creazione di tali Organismi a carattere organizzativo, come già si è fatto cenno, è quello del "Comitato", disciplinato dagli art. 39 e segg. del Codice Civile. Secondo il dettato legislativo, il Comitato, in estrema sintesi, è un'entità a carattere associativo in senso ampio, dotata di un patrimonio — raccolto prevalentemente mediante pubbliche sottoscrizioni — destinato unicamente a fini di interesse generale (e cioè che trascendono gli scopi

di coloro che al Comitato stesso hanno dato vita) quale appunto, tra gli altri, l'organizzazione di manifestazione anche di tipo sportivo.

Caratteri fondamentali di tale Istituto Giuridico sono essenzialmente:

a) la destinazione del patrimonio raccolto allo scopo previsto nell'Atto Costitutivo del Comitato stesso, e cioè — nel nostro caso — alla realizzazione della manifestazione sportiva per la quale è stato costituito il Comitato Organizzatore;

b) l'indisponibilità di tale patrimonio per scopi diversi da quelli previsti nell'Atto Costitutivo: in altre parole, non è possibile che il patrimonio raccolto venga devoluto, anziché alla realizzazione della manifestazione sportiva, ad una Associazione Sportiva per l'effettuazione della propria attività;

c) l'interesse prevalentemente pubblico — e comunque non egoistico — che informa lo scopo.

Anche nelle Associazioni non riconosciute o con personalità giuridica, lo scopo perseguito dai membri non è di tipo egoistico (quantomeno per quanto attiene agli aspetti a carattere economico): tuttavia, mentre nelle Associazioni lo scopo è normalmente posto in funzione degli interessi degli associati, nel Comitato lo scopo è prevalentemente di interesse generale. In altre parole, l'attività dell'Associazione ha quali beneficiari ultimi gli associati, mentre quella del Comitato è svolta in funzione degli interessi di soggetti che al Comitato stesso non appartengono, e cioè nell'interesse di determinate categorie di terzi quali, ad esempio, gli appassionati di una determinata disciplina sportiva nel cui ambito la manifestazione viene organizzata.

Quelle sin qui esaminate sono le caratteristiche essenziali dell'Istituto. Altre però ve ne possono essere, caratteristiche che potremmo definire normali, quali ad esempio la raccolta del patrimonio per pubblica sottoscrizione e la durata tendenzialmente temporanea del Comitato.

Tali ultime caratteristiche, come è stato in più occasioni rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non debbono pe-

raltro ritenersi essenziali: ben potrà quindi il fondo patrimoniale essere costituito anche mediante strumenti diversi dalle pubbliche sottoscrizioni quali, ad esempio, i contributi diversi dalle obbligazioni ed i corrispettivi per attività commerciali (e ciò come vedremo assume una particolare rilevanza nell'ambito dell'organizzazione di Manifestazioni Sportive) e ben potrà la durata del Comitato essere di consistenza rilevante e, quindi, sono ammissibili e devono considerarsi ad ogni effetto "Comitati" ai sensi di cui all'art. 39 Cod. Civ. i c.d. Comitati Permanenti. Accanto allo scopo ed al patrimonio, particolare importanza assumono nel Comitato i soggetti che lo compongono. Tali soggetti si suddistinguono in Promotori e Organizzatori. Promotori sono coloro che hanno concluso il contratto costitutivo del Comitato (e cioè coloro che hanno sottoscritto il relativo Atto Costitutivo), e sono quindi sempre ad ogni effetto Membri in senso proprio del Comitato. Essi compongono l'Assemblea, organo centrale dell'Ente, nel cui ambito le decisioni devono essere prese secondo il principio della maggioranza così come fissato nell'Atto Costitutivo. All'Assemblea dei Promotori compete innanzitutto l'emanazione del c.d. programma, che nel nostro caso riguarderà la manifestazione sportiva per la quale il Comitato stesso è stato costituito, e la nomina dei soggetti (Membri o estranei) che organizzino all'esterno l'attività dell'Ente. Compete sempre all'Assemblea dei Promotori il controllo sull'attività degli Organizzatori.

Per quanto attiene invece agli Organizzatori, come si è detto, questi possono a loro volta essere Membri del Comitato o soggetti estranei ad esso.

Gli Organizzatori costituiscono l'organo esecutivo del Comitato. I loro obblighi possono essere determinati dall'Atto Costitutivo del Comitato o dalle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Promotori. La loro funzione tipica è, in ogni caso, quella di gestire i fondi raccolti.

La distinzione tra Promotori ed Organizzatori assume particolare rilevanza per quanto attiene al problema delle re-

sponsabilità. Diverse sono infatti le responsabilità dei Promotori, stabilito all'art. 41 Cod. Civ., rispetto a quelle degli Organizzatori. I Promotori rispondono infatti personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dal Comitato, prescindendo da qualsiasi discriminazione tra chi ha agito o non ha agito in concreto in nome e per conto del Comitato, e la responsabilità solidale non riguarda soltanto le obbligazioni negoziali ma anche quelle extra negoziali, con particolare riguardo da quelle nascenti da fatto illecito (1).

Gli Organizzatori sono, invece, responsabili per tutto quanto attiene alla conservazione dei fondi raccolti ed alla destinazione di tali fondi allo scopo per il quale il Comitato è stato costituito. Particolare importanza ha inoltre la figura del Presidente del Comitato, cui spetta, ai sensi del (2°) comma dell'art. 41 Cod. Civ., la rappresentanza in giudizio del Comitato e, qualora — come normalmente accade — sia previsto nell'Atto Costitutivo, la rappresentanza del Comitato nei riguardi dei terzi.

Spesso, inoltre, nell'ambito di Comitati Organizzatori di manifestazioni sportive, è prevista la presenza di Membri onorari che talvolta compongono i c.d. Comitati d'Onore. Tali Membri onorari svolgono solo una, pur importantissima, funzione di immagine e non sono soggetti ad alcun tipo di responsabilità in quanto, tra l'altro, non partecipano né alle deliberazioni dell'Assemblea dei Promotori né agli Atti degli Organizzatori.

Ci pare opportuno rilevare come, per quanto riguarda i Comitati che a noi interessano, la figura dei Promotori assuma una particolare rilevanza poiché tali soggetti costituiscono l'unico elemento che collega il Comitato con la Federazione da cui direttamente o indirettamente promana.

Di conseguenza, qualora si addivenga alla decisione di costituire un Comitato

(1) Per quanto attiene al problema della responsabilità civile dei membri delle Associazioni non riconosciute si rinvia al Ascani-Rizzardi-Terzaghi "Le società sportive: profili civilistici e tributari" Atleti castudi 1 suppl. 83, parte 1^a, pp. 7 e seg.

per favorire l'Organizzazione di una Manifestazione Sportiva, è necessario che l'Associazione affiliata o l'Organo federale territoriale, dopo aver vagliato l'idealeità dello stesso allo svolgimento delle funzioni affidate, deliberi nel suo seno di avvalersi dell'opera di tale Comitato e indichi i soggetti che ne saranno promotori, soggetti con i quali l'Associazione o l'Organo federale territoriale resteranno in contatto al fine di vigilare sull'attività del Comitato stesso.

La scelta delle persone dei Promotori non è, tuttavia, esente da vincoli.

È importante, infatti, che non si crei un conflitto di interessi tra chi è investito di funzioni deliberanti nel Comitato e la struttura associativa di cui questi fa parte. La scelta, infatti, di tale strumento organizzativo da parte di una Associazione o di un Organo federale territoriale determina, come si accennava, la necessità di un controllo sulla destinazione dei contributi deliberati e versati e, pertanto, l'esercizio di tale controllo non potrebbe essere in assoluto attendibile in quanto ad esercitarlo sarebbe un soggetto che, nel contempo, ha funzioni attive nell'ambito del Comitato.

1.3 La costituzione dei Comitati Organizzatori: atto costitutivo e formalità preliminari

Una volta superati i problemi di ordine tecnico nonché di ordine pratico circa l'individuazione dei Membri componenti il Comitato (vedi infra), lo stesso può essere costituito.

Per la costituzione del Comitato la cui attività rimanga, pertanto, nell'ambito del diritto privato senza che assuma personalità giuridica, non sono richieste forme particolari dell'atto.

Esso sarà, pertanto, redatto per scrittura privata e conterrà:

1) l'indicazione dei componenti Promotori (generalità, residenza, codice fiscale, professione, nazionalità);

2) l'indicazione dei componenti-Organizzatori (idem) con l'eventuale indicazione dei loro poteri e doveri;

- 3) l'indicazione degli eventuali Membri onorari;
- 4) il programma del Comitato comprendente:
 - a) lo scopo per cui è stato costituito;
 - b) i criteri e le modalità di gestione delle entrate e delle uscite (2);
 - c) i criteri e le modalità di destinazione e devoluzione dell'eventuale residuo attivo;
 - d) i criteri per l'eventuale sostituzione di membri venuti a mancare;
 - e) i criteri per la nomina del Presidente del Comitato, ovvero l'indicazione dello stesso;
- 5) i casi e le modalità di scioglimento del Comitato.

L'atto dovrà essere redatto in carta legale da L. 3.000 (DPR 642/72 Art. 3 Tab. A) e la sua registrazione non è necessaria, non avendo il Comitato per oggetto l'esercizio d'imprese commerciali, se non per dare all'atto stesso data certa. In tal caso, sconterà l'imposta in misura fissa pari a L. 50.000.

Dal momento della sottoscrizione dei membri firmatari, il Comitato è costituito e può iniziare la propria attività. È opportuno che, a tal punto, copia dell'atto costitutivo contenente il programma venga inoltrata al Prefetto in ossequio alle disposizioni di legge di pubblica sicurezza (art. 156).

Il Comitato, nella persona del suo Presidente, passerà quindi alla stipulazione con la FIDAL della convenzione con cui quest'ultima affida appunto al neo Comitato il compito di organizzare la manifestazione sportiva. In tale convenzione verranno dettagliatamente elencate tutte le condizioni e le clausole per l'esecuzione dell'incarico, ferme restanti — in ogni caso — le competenze esclusive della FIDAL in maniera strettamente tecnico-sportiva come più sopra evidenziato.

Come si diceva, gli obblighi tributari si differenziano notevolmente a seconda che il Comitato abbia o meno entrate autonome.

(2) In tal sede potrà essere indicato il modo di corresponsione degli emolumenti agli atleti tramite il Fondo di Assistenza Atleti.

In ogni caso (con o senza entrate autonome), per poter svolgere la propria attività, il Comitato dovrà ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio della manifestazione sportiva.

Questa verrà rilasciata dal Comune nella cui circoscrizione viene organizzata la manifestazione dietro presentazione di apposita domanda redatta in carta bollata da Lire 3.000 ed indirizzata al sindaco del Comune. A queste verranno allegati:

— dichiarazione di concessione del proprietario dei locali che verranno utilizzati (stadio, palazzetto, piscina, velodromo, ecc.) preventivamente contattato;

— ricevuta del versamento della tassa di concessione comunale corrispondente alla durata della manifestazione (da versarsi a mezzo bollettino ccp);

— nulla osta SIAE nel caso di entrate a pagamento (vedi infra);

— nulla osta dell'organo competente (Autorità Regionale) che attesti l'idoneità dei luoghi adibiti alla manifestazione a rispondere alle leggi di sicurezza, idoneità di cui normalmente sono in possesso tutti gli stabili e centri adibiti all'esercizio di attività sportive;

— marca da bollo da L. 3.000 da applicare alla licenza.

A questo punto il Comitato, anche se non avrà nessun tipo di entrate autonome, per poter stipulare i vari contratti necessari per l'esercizio dell'attività (affittare i locali, comprare materiale vario, assumere collaboratori dipendenti, ovvero autonomi, ecc.) dovrà acquisire un numero di codice fiscale. Viceversa, se avrà una qualunque entrata autonoma (vendita biglietti, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.), dovrà richiedere il numero di partita IVA (vedi infra) che funge anche da numero di codice fiscale.

Per quanto riguarda il numero di codice fiscale, questo verrà richiesto al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette (che è quello nella cui circoscrizione ha sede il Comitato) con apposito modulo di domanda, eventualmente esibendo copia dell'atto costitutivo.

1.4 Gestione del Comitato Organizzatore

Come si è detto in precedenza, gli aspetti tributari della gestione dei Comitati Organizzatori variano a seconda che gli stessi abbiano o meno delle entrate autonome diverse dai contributi della FIDAL. Si rinvia, pertanto, la trattazione a due successivi capitoli in cui separatamente si analizzeranno gli aspetti tributari di tutti gli atti di gestione dei Comitati che, rispettivamente, posseggono o non posseggono entrate autonome.

1.5 Scioglimento dei Comitati Organizzatori e devoluzione delle eventuali rimanenze

Il raggiungimento dello scopo per cui fu costituito, cioè l'organizzazione di una manifestazione sportiva (ovvero l'impossibilità a raggiungerlo, quale, ad esempio il mancato ottenimento di autorizzazioni ed altro) comporta lo scioglimento del Comitato. Il verificarsi di un presupposto di scioglimento trasforma la gestione attiva in quella di liquidazione.

Ora è evidente che nella realtà dei Comitati di gestione di manifestazioni sportive, la liquidazione non ha, per l'eseguità del patrimonio, la complessità della liquidazione di una società commerciale.

Pertanto, non si ritiene necessaria nessuna deliberazione né, tantomeno, la nomina di liquidatori.

Semplicemente, terminata la manifestazione sportiva, si provvederà a saldare le posizioni debitorie ancora aperte (con particolare attenzione per quelle fiscali: IRPEG, IVA, SIAE, ecc.) ed a devolvere l'eventuale rimanenza di beni (denaro od altro).

A ciò si provvederà seguendo quanto disposto nell'Atto Costitutivo (se nulla è scritto, ai sensi dell'art. 42 c.c. sarà l'Autorità Governativa a disporre tale devoluzione) e cioè, in linea di massima, devolvendo l'eventuale residuo attivo alla FIDAL (3).

(3) Vedi in tal senso lo studio del CONI in materia di Comitati Organizzatori. Roma 22/3/83.

Compiuto l'ultimo atto di gestione, il Comitato comunicherà il proprio scioglimento all'Autorità prefettizia, e, qualora abbia aperto una posizione IVA, con apposito modulo, entro 30 gg al competente Ufficio Provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. In talune ipotesi (che vedremo in seguito), il Comitato sarà poi tenuto a presentare, entro il 5 marzo dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, la dichiarazione finale IVA mod. 11.

Analogamente, il Comitato provvederà a chiudere la propria posizione SIAE eventualmente aperta.

Anche per quanto riguarda le imposte dirette, lo scioglimento del Comitato comporta o meno degli obblighi a seconda che lo stesso abbia avuto o meno un'attività imponibile ai fini delle suddette imposte (vedi infra). In caso affermativo, a norma di legge, si dovrebbe, presentare due dichiarazioni (mod. 760): una

per il periodo che va dalla costituzione del Comitato alla delibera di liquidazione (periodo di gestione attiva), ed un'altra per il periodo che va da tale deliberazione al termine della liquidazione stessa (periodo di liquidazione).

Tuttavia, come si è osservato in precedenza, la liquidazione di un Comitato Organizzatore non solo non deve essere preceduta da una formale delibera in quanto, come si è detto, è l'Atto Costitutivo che di per sé stabilisce, che al verificarsi di determinate condizioni (termine della manifestazione), il Comitato viene sciolto e liquidato, ma anche tale liquidazione non comporta una gestione tale da giustificare un'autonoma dichiarazione. Si ritiene pertanto opportuno che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 10 DPR 600/73, entro quattro mesi dall'avvenuta liquidazione, venga presentata un'unica dichiarazione per tutto il periodo di vita del Comitato.